Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 4

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Martedì, 7 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737-850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1946, n. 483.

**Aumento della tassa di esame e dei compensi alle Commissioni esaminatrici e di vigilanza dei concorsi-esami di Stato, per l'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale** . . . . . . . . Pag. 42

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 484.

**Proroga al 30 giugno 1947 del termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, sulla revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 485.

**Ricostituzione dei comuni di Bondo e Breguzzo (Trento).** Pag. 43

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 486.

**Proroga dei termini di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e dei bilanci degli enti di diritto pubblico** . . . Pag. 43

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 487.

**Modificazione del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, in materia di difesa dell'apicoltura** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 488.

**Classificazione nella rete delle strade statali del tronco di strada che lungo il litorale ionico unisce il bivio Favella con Taranto** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

**Nomina del commissario per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, concessionaria della ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara** . . . Pag. 44

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanze di cattedre presso l'Università di Catania, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . Pag. 45

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di ricevuta . . . . . Pag. 45

Media dei cambi e dei titoli . . . . . . . . . Pag. 45

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45

### CONCORSI

**Ministero degli affari esteri:** Concorso per titoli a 88 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°). Pag. 46

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1946, n. 483.

**Aumento della tassa di esame e dei compensi alle Commissioni esaminatrici di vigilanza dei concorsi-esami di Stato, per l'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.**

## IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834, convertito nella legge 25 giugno 1925, n. 1167;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

### Art. 1.

La tassa di lire 200, stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale è elevata a lire 1000.

### Art. 2.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato a cattedre negli istituti e nelle scuole di cui al precedente articolo è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di lire 6000 per il primo gruppo di candidati sino ai 10, successivamente di lire 2400 per ogni gruppo di dieci sino ai 100 e di lire 500 per ogni ulteriore gruppo di 10.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova un ulteriore compenso di lire 60 sino ai 250 esaminati, di lire 24 dai 251 ai 500 e di lire 12 dai 501 in poi.

Al pagamento dei compensi si provvede dopo la emanazione del decreto Ministeriale di approvazione della graduatoria, ma, ai commissari che la richiedano, può essere accordata, al termine dei lavori, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

I compensi sopradetti sono ridotti ad un terzo per i commissari che risiedono nella città nella quale hanno luogo gli esami.

### Art. 3.

Ai membri delle Commissioni preposte alla vigilanza e alle operazioni accessorie per le prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi-esami di Stato è corrisposta una diaria di lire 125.

### Art. 4.

I compensi di cui ai precedenti articoli spettano a tutti i membri delle indicate Commissioni, appartengano essi o no all'Amministrazione dello Stato.

### Art. 5.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici di cui all'ultimo comma dell'art. 2, è corrisposta una diaria pari ad un terzo di quella stabilita dalle vigenti disposizioni, per le eventuali riunioni preliminari e riconvocazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 113.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 484.

**Proroga al 30 giugno 1947 del termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, sulla revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.**

## IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, concernente la revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per la marina militare, per la marina mercantile, per l'aeronautica, per l'industria e commercio e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

### Art. 1.

Il termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, è prorogato fino alla data del 30 giugno 1947.

### Art. 2.

Della Commissione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, fanno parte un segretario ed un addetto alla segreteria, da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze.

### Art. 3.

Ai componenti della Commissione di cui al precedente articolo, è corrisposto un gettone di presenza di L. 125 se appartenenti al personale dello Stato e di L. 250 se estranei alle Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, e degli enti di diritto pubblico.

Art. 4.

Al segretario della Commissione compete lo stesso trattamento corrisposto ai membri, mentre all'addetto alla segreteria sarà attribuita una indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria di missione di cui al regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con l'aumento del 70 % di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, inerente al grado rivestito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — ROMITA — MICHELI — ALDISIO — CINGOLANI — MORANDI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1946*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 110.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 485.

**Ricostituzione dei comuni di Bondo e Breguzzo (Trento).**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 gennaio 1928, n. 110;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Bondo e Breguzzo, riuniti in unico Comune, denominato Bondo Breguzzo, con regio decreto 22 gennaio 1928, n. 110, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Bondo e Breguzzo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 22 gennaio 1928, n. 110.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Bondo Breguzzo che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 115.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 486.

**Proroga dei termini di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e dei bilanci degli enti di diritto pubblico.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali ed i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico;
Visto il decre legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 564, contenente norme integrative e modificative del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali ed i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico, nonchè le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 564, che detta norme integrative e modificative del suddetto decreto legislativo, si applicano fino al 30 giugno 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 114.* — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 487.

**Modificazione del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, in materia di difesa dell'apicoltura.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, che approva il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Decreta:

*Articolo unico.*

La misura massima, stabilita nell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i Consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire venti per alveare, sia razionale che villico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GULLO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1947*
*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 1.* — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 488.

**Classificazione nella rete delle strade statali del tronco di strada che lungo il litorale ionico unisce il bivio Favella con Taranto.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali in prolungamento della strada statale n. 106 « Ionica » la strada bivio Favella Taranto;

Visto il voto 9 settembre 1940, n. 3150, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visti i voti 15 aprile 1940, n. 862, e 28 luglio 1941, n. 1618, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

E' classificata nella rete delle strade statali la strada che lungo il litorale ionico unisce il bivio Favella con Taranto.

In dipendenza di tale classificazione l'indicazione del percorso della strada statale n. 106 « Ionica » viene modificato come segue:

« Reggio Calabria - Gerace - Punta di Stilo - Catanzaro Marina - Crotone - Innesto con la n. 108 presso Cariati - Bivio Favella per Spezzano Albanese - Innesto con la n. 104 presso la stazione di Nova Siri - Incrocio con la n. 103 presso la stazione di Montalbano Ionico - Taranto, con diramazione dal bivio Favella alla n. 19 presso Spezzano Albanese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1946*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 101.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

**Nomina del commissario per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, concessionaria della ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Ritenuto che dalle relazioni del commissario governativo della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi e dalla relazione del funzionario del Ministero dei trasporti incaricato di una inchiesta sulla gestione della Società esercente la concessione governativa della ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara sono emerse gravi e ripetute irregolarità e risultano gravemente pregiudicati gli interessi dello Stato onde si impone di evitare il ripristino della gestione che tale pregiudizio ha arrecato;

Ritenuto che i lavori di ricostruzione in corso rendono necessaria la continuità dell'attuale amministrazione commissariale;

Decreta:

A' sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, con decorrenza dal 1° gennaio 1947 è nominato commissario per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, concessionaria della ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara, il sig. avvocato Pasquale Galliano Magno fu Eugenio con le funzioni di cui al decreto stesso.

Il commissario durerà in carica fino al 31 dicembre 1947 e la vigilanza sulla sua gestione verrà esercitata dal Ministero dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

*Il Ministro*: FERRARI

(4444)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanze di cattedre presso l'Università di Catania, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Catania sono vacanti le cattedre di anatomia umana normale e di farmacologia, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti predetti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della nominata Facoltà entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(22)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

**Diffida per smarrimento di ricevuta**

(3ª *pubblicazione*)

Il sig. Emanuele Dina fu Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1 (posizione n. 18836), rilasciatagli il 13 luglio 1943 dall'Intendenza di finanza Ufficio provinciale del tesoro - di Mantova, in seguito alla presentazione per il rimborso del titolo sorteggiato di Credito comunale e provinciale, 3,75 % speciale, n. 006136, del capitale di L. 2.500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso del titolo suddetto a favore del sig. Emanuele Dina fu Cesare, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, che rimarrà di nessun valore.

(4305) *Il direttore generale*: PALLESTRINI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 31 dicembre 1946 - N. 261**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,1625 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,6485 |
| Brasile | 5,45 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8306 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 35,55 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 85,85 |
| Id. 3,50 % 1902 | 84 — |
| Id. 3 % lordo | 69,40 |
| Id. 5 % 1935 | 94,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,10 |
| Id. 5 % 1936 | 93 — |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,65 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 98,275 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 96,95 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 96,925 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 97,05 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 96,95 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 91,375 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 97,325 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 98,675 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 97,05 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 44.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Scapecchi Tito fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, al portatore 3 — Capitale: L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 31 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Gandola Pietro di Attilio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, al portatore 6 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8702 — Data: 5 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: D'Alessandro Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4438 — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Pattarozzi Giuseppe fu Adolfo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, al portatore 1 — Capitale: L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 257 — Data: 18 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Musolino Alfonso di Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, al portatore 1 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Di Raimondo Rosario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24482 — Data: 16 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Gioacchino fu Amodio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 582 — Data: 2 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Tondi Egisto fu Celso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23954 — Data: 25 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Fragapane Francesco fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 3900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24561 — Data: 18 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Pasquale Marino di Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6235 — Data: 11 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Battistini Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 702 — Data: 17 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cafisi Adele fu Stefano — Titoli del Debito pubbl.: P.R. 5% (1936) — Capitale: L. 27.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 639 — Data: 11 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Costa Antonino fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: P.N. 5%, nominativi 1 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 — Data: 1º dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Buonomo Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: 6600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Rizzi Salvatore fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 392 — Data: 12 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Vergaio Francesco fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 11 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Marucco Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), al portatore 2 — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 11 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Maglio Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 160 — Data: 22 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Rughi don Luigi — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 25 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Pogolotti Enrico fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 29.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 331 — Data: 10 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione Guglielmucci Donato di Vito — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 16 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Iannello Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 511.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 346 — Data: 20 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Rizzotti Elisabetta detta Elisa fu Francesco e Brunelli Antonio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato della ricevuta: 11 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Lunetta Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 22 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoreria agenzia Sampierdarena — Intestazione: Olivieri Giovanni fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 13 — Rendita: L. 861

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 342 — Data: 24 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Messina — Intestazione: Denaro Luigi fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 819 — Data: 11 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Rosso Teresa fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 4 — Rendita: L. 385.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1428 — Data: 2 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Tesoreria di Palermo — Intestazione: Mocciaro Filippo di Santo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 22 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Augusto fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 8 — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 22 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Augusto fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1902), al portatore 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 445 — Data: 13 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Lanza di Scalea Francesco fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 11 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Manaresi Copetta Clara fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 18 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Messina — Intestazione: Farinelli Vladimiro di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 451,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 — Data: 15 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Guala Pietro di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 5 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pasculli Anna di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 680.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 19 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Roselli Donnino fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5% (1951), al portatore 4 — Capitale: L. 92.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4600 — Data: 11 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Pesce Sebastiano fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 dicembre 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(11)

# CONCORSI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concorso per titoli a 88 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 marzo 1924, n. 465, sull'ammissione al concorso per la nomina al grado di alunno d'ordine nel Ministero degli affari esteri;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 gennaio 1926, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la gra-

duatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514 ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplina l'assunzione di personale femminile ad impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti di guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n 435, circa l'ammissione ai pubblici concorsi con l'esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 66497/12106.2.3.1/1.3.1 del 16 maggio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 88 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri (gruppo *C*, grado 13°).

A detto concorso sono ammesse a partecipare le donne.

Sono riservati 44 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale e affari generali) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministero, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassata quella di anni 35, salvo in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi in vigore al momento della presentazione della domanda. Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato o appartengano al personale civile non di ruolo comunque denominato ovvero al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno 5 anni di lodevole servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande devono essere uniti i seguenti documenti:

1) originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata del diploma di licenza di una scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure della licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado; sono pure validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica oppure di licenza del triennio preparatorio delle scuole o istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal Prefetto competente;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno, legalizzata dal Prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzata dal Prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del Tribunale di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 8 di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficio sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo articolo 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'avere partecipato ad operazioni di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guer-

ra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima che deve essere sottoposta alla vidimazione della Sede centrale dell'Opera nazionale anzidetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità; i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate o abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all' 8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

9) stato di famiglia di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8) da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 12 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con firma autenticata del sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal Prefetto ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato e quelli non di ruolo purchè dipendenti dal Ministero degli affari esteri ed in servizio possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 8 e 9. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare e rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero degli affari esteri.

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo comunque denominato ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno 5 anni di servizio, devono produrre, agli effetti della esenzione dal limite massimo di età, un rapporto informativo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 7 e 8 del precedente articolo un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre in carta libera i documenti e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice è composta ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 20 marzo 1924, n. 465.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso è compilata in base a criteri obiettivi di valutazione e di merito, dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dello esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso. Potrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere da comprovarsi mediante presentazione di idonei attestati. La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre il candidato ad una conversazione nelle lingue che afferma di conoscere.

Ogni componente della Commissione giudicatrice dispone per la valutazione dei titoli di 10 punti. Il punto di merito di ciascun concorrente si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti della Commissione e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Per essere ammessi nella graduatoria bisogna avere ottenuto l'idoneità rappresentata dai sei decimi.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 10.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del regio decreto-legge 26 marzo 1926, n. 141, viene attribuita ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) ove non si coprano i posti riservati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, nonchè quelli di cui al precedente punto *a*) i posti così disponibili sono riservati ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

*c*) un terzo dei posti non riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, è attribuito ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, ai sensi del regio decreto 20 marzo 1924, n. 465.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno sottoposti, col titolo di alunno volontario, al periodo di prova di cui all'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed a tutte le disposizioni dell'articolo stesso, con le eccezioni che esso stabilisce a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Art. 13.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 dicembre 1946

*Il Ministro*: NENNI

(14)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.